



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, DALL'ALTRA, FATTO AD HANOI IL 30 GIUGNO 2019

Art. 2.4

Trattamento della nazione piu' favorita

1. Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e agli investimenti disciplinati, per quanto riguarda l'esecuzione di questi ultimi, un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, agli investitori di un paese terzo e ai loro investimenti. 2. Il paragrafo 1 non si applica ai seguenti settori:

- a) servizi di comunicazione, esclusi i servizi postali e i servizi di telecomunicazione;
- b) servizi ricreativi, culturali e sportivi;
- c) pesca e acquacoltura;
- d) silvicoltura e caccia; e

e) attivita' estrattive, compresi il petrolio e il gas. 3. Il paragrafo 1 non puo' essere interpretato nel senso di imporre a una parte di estendere agli investitori dell'altra parte o agli investimenti disciplinati i benefici di qualsiasi trattamento accordato a norma di un accordo bilaterale, regionale o internazionale entrato in vigore prima della data di entrata in vigore del presente accordo. 4. Il paragrafo 1 non puo' essere interpretato nel senso di imporre a una parte di estendere agli investitori dell'altra parte o agli investimenti disciplinati i benefici di:

- a) qualsiasi trattamento accordato a norma di un accordo bilaterale, regionale o multilaterale che comprende impegni a eliminare sostanzialmente tutti gli ostacoli agli investimenti tra le parti o impone il ravvicinamento delle legislazioni delle parti in uno o piu' settori economici; _____ 1 Si precisa che, a norma della presente lettera, la Comunita' economica ASEAN rientra nel concetto di accordo regionale.
- b) qualsiasi trattamento derivante da un accordo internazionale diretto a evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali riguardanti, in tutto o in parte, la fiscalita'; o
- c) qualsiasi trattamento derivante da misure che prevedono il riconoscimento di qualifiche e licenze o misure prudenziali conformemente all'articolo VII dell'accordo generale sugli scambi di servizi¹ o al suo allegato sui servizi finanziari. _____ 1 Quale contenuto nell'allegato 1b dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione

mondiale del commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994.

5. Si precisa che il termine "trattamento" di cui al paragrafo 1 non comprende le procedure o i meccanismi di risoluzione delle controversie, quali quelli di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), previsti da altri accordi bilaterali, regionali o internazionali. Gli obblighi sostanziali previsti da tali accordi non sono qualificabili di per se' come "trattamento" e non possono pertanto essere presi in considerazione nel valutare una violazione del presente articolo. Le misure di una parte a norma di tali obblighi sostanziali sono considerate "trattamento". 6. Il presente articolo e' interpretato conformemente al principio eiusdem generis². _____ 2 Si precisa che il presente paragrafo non puo' essere interpretato nel senso di impedire l'interpretazione di altre disposizioni del presente accordo, ove opportuno, conformemente al principio eiusdem generis.

Versione in vigore dal 30 agosto 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019
Estremi	Legge 31 luglio 2023, n. 117
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-117-2023/art-2.4>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it